

STATUTO dell'Associazione "COLLEGAMENTO NAZIONALE SANTUARI"

Art. 1 – Costituzione

§ 1. E' costituita l'Associazione privata di fedeli "Collegamento Nazionale Santuari" (siglabile CNS), che riunisce i Rettori dei Santuari italiani, a norma del Codice di Diritto Canonico e del presente Statuto.

§ 2. L'Associazione ha sede legale presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, via del Santuario n. 10 - 00134 Roma.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

§ 1. promuovere, salva l'autonomia di ogni singolo Santuario in armonia con la tipicità di ognuno di essi e i propri Statuti, un programma pastorale comune, a servizio della Chiesa, per favorire ed incrementare la spiritualità dei fedeli

§ 2. far crescere la fede in Gesù Cristo mediante la conoscenza approfondita del Mistero di Maria e dei Santi. (LG)

§ 3. concentrare l'attenzione dei fedeli sugli orientamenti del Magistero della Chiesa e le indicazioni della Conferenza dei Vescovi Italiani.

§ 4. proporsi come strumento di coordinamento e di sostegno alle attività dei singoli Santuari, nel costante confronto di intenti e di forze operative.

Art. 3 - Attività

L'Associazione svolge tutte le attività necessarie a raggiungere le finalità espresse all'articolo 2.

A tale scopo:

§ 1. programma e organizza:

- a) un Convegno annuale dei Responsabili e degli Operatori dei Santuari italiani;
- b) raduni nazionali e/o regionali di fedeli per celebrare e diffondere la devozione a Maria e ai Santi, in tempi e luoghi importanti per la tradizione cristiana e per la pietà popolare;
- c) incontri di orientamento per la produzione, e diffusione dell'arte sacra e la qualificazione di altri strumenti utili alla devozione popolare;
- d) corsi di orientamenti e formazione a servizio dell'accoglienza dei pellegrini nei Santuari;
- e) convegni di pastorale liturgica con speciale riferimento ai luoghi di culto che sono i Santuari.

§ 2. cura l'edizione e la diffusione di un organo ufficiale d'informazione denominato: "Il Collegamento Nazionale dei Santuari" che collega tutti i Santuari d'Italia tenendoli periodicamente informati sulle attività, di cui al paragrafo precedente.

Art. 4. - Appartenenza

§ 1. Possono aderire all'Associazione tutti i Rettori dei Santuari italiani, che condividano le finalità dell'Associazione e ne accettino le modalità di partecipazione e di organizzazione interna;

§ 2. Per diventare Soci effettivi si richiede domanda scritta rivolta al Presidente o al Consiglio, allegando copia del decreto di nomina in vigore a Rettore di un Santuario, rilasciata dal proprio Ordinario;

§ 3. I membri dell'Associazione, sono chiamati a collaborare alla realizzazione degli scopi statutari e ad osservare le direttive degli organi di governo, e a versare la quota annuale di partecipazione.

§ 4. Gli aderenti possono lasciare liberamente l'Associazione presentando al

Presidente le proprie dimissioni. I Soci effettivi cessano automaticamente di esserlo:

- a) per decadenza del decreto di nomina a Rettore;
- b) per il mancato versamento prolungato della quota associativa annuale;

§ 5. I Rettori emeriti (40 anni di servizio) possono essere nominati dal Consiglio direttivo “Soci Onorari”. I Soci onorari partecipano senza diritto di voto a tutte le attività dell’Associazione.

Art. 5. – Organi di governo

Gli organi che presiedono al governo dell’Associazione sono:

- a) L’Assemblea Generale dei Rettori di Santuario o loro Rappresentanti
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio direttivo

§ 1. L’Assemblea è composta dai Rettori dei Santuari, Soci effettivi dell’Associazione, e da sacerdoti delegati legittimamente dai Rettori che non possono essere presenti. L’Assemblea viene convocata una volta all’anno dal Presidente con preavviso di almeno due mesi. Essa è valida se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea è sempre valida, indipendentemente dal numero dei convenuti.

§ 2. Spetta all’Assemblea Generale:

a) svolgere un’azione propositiva e consultiva in ordine alle finalità ed alle attività di cui agli Artt. 2 e 3;

- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere i cinque membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare annualmente il rendiconto amministrativo.

§ 3. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. E’ il garante della realizzazione dei programmi di indirizzo dell’Assemblea Generale e dell’applicazione delle disposizioni del Consiglio direttivo.

§ 4. Spetta al Presidente:

- a) presiedere l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo;
- b) curare i rapporti dell’Associazione con la Gerarchia ecclesiastica;
- c) promuovere e coordinare il lavoro associativo.

§ 5. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e cinque Consiglieri, parimenti eletti dall’Assemblea generale per un triennio. Il Consiglio può essere rieletto per altri due mandati consecutivi.

§ 6. Spetta al Consiglio direttivo deliberare a maggioranza assoluta:

- a) sull’ammissione dei Soci;
- b) sulle modalità di esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
- c) sull’organizzazione delle attività della Associazione;
- d) sui programmi unitari di spiritualità e pastorale dei Santuari, armonicamente correlati ai piani pastorali diocesani;
- e) sulla valutazione dei costi dei progetti che l’Associazione intende realizzare;

Art. 6. - Nomine

Spetta al Presidente, udito il Consiglio direttivo, nominare il Segretario, il Tesoriere, il Direttore responsabile della testata “Il Collegamento Nazionale dei Santuari” e confermare i delegati regionali.

Art. 7. - Delegati regionali

I Soci di ogni Regione o Zona/Regione, possono eleggere un Delegato regionale, per un triennio, con scadenza allo scadere del Consiglio direttivo. Spetta al Delegato coordinare e promuovere le finalità dell’Associazione nella Regione, in stretta collaborazione con il Consiglio direttivo nazionale per l’attuazione dei programmi del CNS. I nominativi dei Delegati regionali eletti, Rettori

di Santuario ed iscritti al CNS, vengono proposti al Presidente e al suo Consiglio, per la convalida. I Delegati Regionali sono rieleggibili.

Art. 8. - Il Segretario

Il Segretario cura il servizio di informazione dell'Associazione, predispone i supporti tecnici delle Assemblee generali e delle riunioni del Consiglio direttivo e ne redige i verbali.

Art. 9. – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione ordinaria dell'Associazione: riscuote le quote associative, cura la gestione economica dei progetti approvati dal Consiglio e dell'organo di collegamento tra i Santuari, provvede al rimborso spese degli aventi diritto. Redige con il Consiglio il rendiconto annuale dell'Associazione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale. L'anno finanziario decorre dal 1° Agosto al 31 Luglio.

Art. 10. - Il Consulente ecclesiastico

Il Presidente con il suo Consiglio può segnalare all'Autorità ecclesiastica competente un Prelo, perché sia nominato Consulente Ecclesiastico dell'Associazione. Il Consulente partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 11. - Mezzi di sostentamento

§ 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali e da oblazioni dei soci e di terzi. L'Associazione non ha fini di lucro e non svolge attività commerciali. I Soci ordinari collaborano alla realizzazione delle attività che l'Associazione si propone, facendo uso dei propri mezzi, sostenendo le spese necessarie per le iniziative approvate dal Consiglio.

§ 2. Le cariche assunte dai membri degli organi statutari sono esercitate a titolo di volontariato assolutamente gratuito. I Consiglieri e i delegati regionali possono chiedere un rimborso delle spese sostenute per le riunioni del Consiglio o altri eventi dell'Associazione.

Art. 12 – Disposizioni finali

§ 1. Interpretazione delle norme statutarie. Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alla normativa del Codice di Diritto Canonico e al Codice Civile Italiano in materia di associazioni.

§ 2. Modifiche dello Statuto. Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio direttivo, che decide a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, ed entrano in vigore dopo la ratifica dell'Autorità Ecclesiastica (Congregazione per il Clero).

§ 3. Scioglimento dell'Associazione. L'eventuale scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale, con voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto. Gli eventuali beni in proprietà dell'Associazione, saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti, ad istituzioni con finalità analoghe, indicate dalla Autorità Ecclesiastica.

A cura del Consiglio Direttivo C.N.S.

Collegamento Nazionale Santuari

Via del Santuario 10, 00134 Divino Amore – ROMA

info@santuaritaliani.it / sito web : www.santuaritaliani.it